

Civile Ord. Sez. U Num. 10922 Anno 2014

Presidente: ROSELLI FEDERICO

Relatore: RORDORF RENATO

Data pubblicazione: 19/05/2014

**ORDINANZA**

sul ricorso 16029-2013 per regolamento di giurisdizione  
d'ufficio proposto dal:

CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 3462/2013

depositata il 25/06/2013 nella causa tra:

NAPOLI TOMMASO, NAPOLI VINCENZO;

**- ricorrenti non costituitisi in questa fase -**

**contro**

ANAS S.P.A., TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.;

**- resistenti non costituitisi in questa fase -**



udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 13/05/2014 dal Presidente Dott. RENATO  
RORDORF;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore  
Generale dott. Rosario Giovanni RUSSO, il quale chiede  
che le Sezioni Unite della Corte dichiarino  
inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.



Premesso, **in fatto**, che:

- con sentenza del 24 ottobre 2008 il Tribunale di Salerno ha declinato la propria giurisdizione in una causa promossa dai sigg.ri Vincenzo e Tommaso Napoli nei confronti dell'Anas s.p.a., in cui gli attori avevano chiesto la restituzione di una porzione di terreno loro appartenente, o in subordine il risarcimento dei danni, sostenendo che di detta porzione di terreno si era illegittimamente appropriata l'Anas nel corso dell'esecuzione di lavori di ampliamento di una sede autostradale in relazione ai quali era stato emesso un decreto di occupazione riguardante un'area più limitata;
- essendo stata la causa riassunta entro i termini indicati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, detto giudice parimenti ha declinato la propria giurisdizione, con sentenza pronunciata il 14 giugno 2012 in forma semplificata ed all'esito di procedimento camerale a norma dell'art. 60 c.p.a.;
- investito dell'appello proposto dai sigg.ri Napoli, il Consiglio di Stato, con ordinanza resa pubblica il 25 giugno 2013, premesso che il Tribunale amministrativo avrebbe invece dovuto sollevare un conflitto negativo di giurisdizione, ha esso stesso provveduto a tanto ritenendo non sussistere al riguardo alcuna preclusione processuale;
- nessuna delle parti del giudizio, cui è stata trasmessa copia del provvedimento a norma dell'art. 89, comma terzo, c.p.a., ha svolto difese in questa sede;
- il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del conflitto.

Considerato, **in diritto**, che:

- le argomentazioni poste dal Procuratore generale a sostegno delle suaccennate conclusioni sono pienamente da condividere;
- il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (che la stessa ordinanza del Consiglio di Stato riconosce essere applicabile, *ratione temporis*, nella fattispecie in esame) individua nella prima udienza fissata per la trattazione del merito il momento oltre il quale, nella causa riassunta dinanzi ad un giudice individuato come fornito di giurisdizione da una precedente sentenza di altro giudice appartenente ad un plesso giurisdizionale diverso, è possibile sollevare d'ufficio un conflitto negativo di giurisdizione;



- la ragione ispiratrice di tale disposizione è evidente: si vuole evitare il più possibile ogni inutile dispendio di attività processuale, di modo che la competenza giurisdizionale già individuata nella precedente sentenza è destinata a divenire incontestabile se, avendo la parte interessata adempiuto tempestivamente il proprio onere di riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella precedente sentenza, quest'ultimo non evidenzia immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione;
- nel caso in esame ciò non è accaduto, perché il tribunale amministrativo, dinanzi al quale la causa è stata tempestivamente riassunta dagli attori dopo che il giudice ordinario si era dichiarato privo di giurisdizione ed aveva dichiarato che questa appartiene invece al giudice amministrativo, lungi dal sollevare immediatamente con ordinanza il conflitto di giurisdizione, ha pienamente incardinato il giudizio dinanzi a sé per poi emettere una sentenza con cui, a propria volta, ha declinato la giurisdizione, per ciò stesso costringendo la parte soccombente a proporre appello e ad investire della questione il giudice amministrativo di secondo grado;
- l'erroneità del *modus procedendi* del tribunale amministrativo è stata riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato, il quale, nell'ordinanza con cui ha sollevato poi il conflitto, non ha mancato infatti di rilevare che a tanto avrebbe dovuto provvedere già il predetto tribunale amministrativo, a norma della citata disposizione dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009;
- non può però condividersi l'ulteriore considerazione svolta nella medesima ordinanza, secondo cui il conflitto negativo di giurisdizione avrebbe potuto ancora esser sollevato dal Consiglio di Stato essendovi stata una richiesta in tal senso degli appellanti ed essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in forma semplificata all'esito del procedimento camerale previsto dall'art. 60 c.p.a.;
- l'esistenza di una richiesta degli appellanti è irrilevante, trattandosi dell'esercizio di un potere d'ufficio i cui limiti non potrebbero certo essere ampliati da un'iniziativa di parte;



- la forma della sentenza pronunciata dal giudice amministrativo di primo grado è ugualmente, di per sé sola, del tutto priva di rilievo, ai fini dell'applicazione della già citata normativa sul conflitto negativo di giurisdizione;
- parimenti ininfluyente è la circostanza che, nel caso di specie, detta sentenza sia stata emessa all'esito di un procedimento camerale, come consentito dal citato art. 60 c.p.a.: perché, qualora il giudice amministrativo si avvalga di questa forma procedimentale accelerata, è evidentemente la stessa adunanza camerale, in cui le parti possono intervenire per svolgere le loro difese, ad integrare gli estremi di quella "*prima udienza fissata per la trattazione del merito*" in cui il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 individua il momento oltre il quale non è più consentito al giudice sollevare d'ufficio il conflitto negativo;
- la già ricordata ragione ispiratrice della disposizione da ultimo citata sarebbe infatti manifestamente compromessa ove si ammettesse che basti la scelta del rito camerale, in luogo di quello ordinario, a permettere di superare lo sbarramento temporale volto a far sì che la questione di giurisdizione non si trascini oltre la soglia d'ingresso del giudizio, sino al punto di rendere possibile che il conflitto sia sollevato nel grado di merito successivo;
- neppure ha rilievo poi, ai fini di quanto si sta dicendo, la circostanza che la sentenza con la quale il giudice amministrativo di primo grado ha deciso la causa pendente dinanzi a sé si sia limitata a negare la competenza giurisdizionale, posto che comunque tale decisione (erronea, per le ragioni già sopra ricordate) è stata assunta dopo aver varcato la soglia - costituita dal primo contatto tra il giudice e le parti - al di là della quale era ormai divenuto incontestabile il radicamento giurisdizionale derivante dalla pronuncia in precedenza emessa dal giudice ordinario e dalla tempestiva riassunzione della causa in conformità a tale pronuncia;
- al di là di tale soglia si è collocata, a maggior ragione, l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha sollevato il conflitto, che pertanto è da considerare inammissibile

F



**P.q.m.**

La corte dichiara inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.